

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Ricorso**

nell'interesse della **PROF.SSA BROCANELLI CRISTIANA**, cod. fisc. **BRC CST 67E51F581N** rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - [santi.delia@avvocatosantidelia.it](mailto:santi.delia@avvocatosantidelia.it) – [info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it) o pec - [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it) - [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org) presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**E NEI CONFRONTI**

dei controinteressati in atti

**PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE,**

1) del D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;

- 2) dei quesiti 1-2-3-4-5 somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. 2 e 3 concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;
- 3) dei quesiti in lingua inglese somministrati ai candidati e, in particolare, del quesito n. 8;
- 4) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;
- 5) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;
- 6) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
- 7) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il 17 ottobre 2018;
- 8) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data 25.01.2019, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempre in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data 19.04.2019;
- 9) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019;
- 10) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in

recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;

11) del verbale n. 10 con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;

12) verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale n. 10, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;

13) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

14) del provvedimento 17 ottobre 2018 prot. n. 0017907 con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il 18 ottobre 2018, solo per i candidati della Sardegna a data da destinarsi;

15) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della Sardegna e del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 9 novembre 2018 che ha fissato nel 13 dicembre 2018 la data di “recupero” per la prova scritta dei candidati della Regione Sardegna;

16) del provvedimento MIUR 6 dicembre 2018, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l’ammissione con riserva, avrebbero svolto la prova il 13 dicembre 2018;

17) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 1178 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il 13 dicembre 2018 presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;

18) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del 13 dicembre 2018, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell’art. 13 co. 1 D.M. n. 138, 3

agosto 2017;

19) della prova scritta del 13 dicembre 2018 sostenuta da candidati della Regione Sardegna;

20) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;

21) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;

22) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/2017 nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di 70 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;

23) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

**PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

***Premesse:***

Con D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, il Ministero indiceva un *“corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”*, finalizzato al reclutamento di n. 2416 Dirigenti scolastici, mediante procedura selettiva organizzata su base regionale. Tale concorso trova una specifica disciplina nel D.M. 3 agosto 2017 n. 138, adottato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 165/2001, che scandisce, in maniera analitica, tutti

i passaggi procedurali cui l'Amministrazione si deve attenere ogniqualvolta bandisce un concorso di questo tipo. In particolare, per quanto qui interessa, trovano un'espressa regolamentazione le modalità da seguire nella elaborazione delle prove preselettive e delle prove scritte (che qui interessa). Il concorso, quindi, secondo quanto stabilito dal surriferito D.M. (chiaramente poi ripreso dal bando), è scandito da una preliminare prova preselettiva (art. 6 del bando e art. 8 D.M.), articolata in un test a risposta multipla su n. 100 quesiti; dalla successiva prova scritta (qui impugnata), cui hanno accesso un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (8700 per questa tornata), consistente nella somministrazione di n. 7 quesiti, così ripartiti:

a) n. 5 quesiti a risposta aperta, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 16 per ciascun quesito;

b) n. 2 quesiti su testi di lingua straniera, a preliminare scelta del candidato, articolati su n. 5 domande a risposta chiusa per ciascun quesito, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 20 (n. 2 punti per ogni risposta esatta).

L'accesso alla prova orale viene consentito a quei candidati che raggiungono un punteggio pari ad almeno 70, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova a risposta "aperta" ed in quella a risposta "chiusa".

Le prove, sia quella preselettiva che quella scritta, sono redatte, secondo quanto stabilito dall'art. 13, D.M. n. 138/2017, da un Comitato tecnico-Scientifico nominato con decreto ministeriale per ogni tornata concorsuale, che si occupa anche della preparazione dei c.d. "quadri di riferimento" in base ai quali *"sono costruite e valutate tutte le prove"*. Il ruolo del comitato tecnico-scientifico, quindi, risulta essenziale nella strutturazione della prova e da esso non pare possa in alcun modo prescindere.

Parte ricorrente, superata brillantemente la prova preselettiva come specificato nella successiva tabella in atti, veniva ammessa a sostenere la prova scritta, fissata, come impongono bando e D.M. in un'unica data su tutto il territorio nazionale, per il 18 ottobre 2018. Senonché, il giorno prima della prova scritta,

l'U.S.R. della regione Sardegna comunicava, con nota prot. n. 17907, che la stessa doveva essere rinviata per cause di forza maggiore a data da destinarsi giacché il Sindaco di Cagliari diramava un'ordinanza con la quale disponeva la chiusura delle scuole e degli uffici cittadini per la giornata del 18 ottobre 2018, per la sopravvenuta allerta meteo.

Nella stessa data (**17 ottobre 2018**), sul sito del M.I.U.R., secondo quanto prescritto nell'art. 8 del bando, **veniva pubblicato il quadro di riferimento previsto dall'art. 13 D.M. n. 138/2017**, da utilizzare per la valutazione dei compiti. Pertanto, tranne che per i candidati che dovevano svolgere le prove presso la sede di Cagliari, tutti gli altri, compresa parte ricorrente, il 18 ottobre 2018 svolgevano regolarmente la prova scritta presso la sede competente con la diretta conoscenza del **“quadro di riferimento previsto dall'art. 13 D.M. n. 138/2017”** (d'ora in avanti “griglie”) pubblicato il giorno prima.

Frattanto, sul sito istituzionale del Ministero, venivano pubblicate le tracce non estratte per la prova tenuta nella data originariamente fissata del 18 ottobre 2018. Il 9 novembre 2018, veniva pubblicata sulla G.U. n. 89 la data di convocazione per le prove “suppletive” da svolgersi in Sardegna così fissata per il 13 dicembre 2018; parallelamente, il 6 dicembre 2018, il Ministero stabiliva che sempre nella data del 13 dicembre 2018, si sarebbe tenuta a Roma una prova scritta “suppletiva” per quei candidati ammessi con provvedimenti giurisdizionali inizialmente esclusi all'esito della prova preselettiva.

In sostanza, quindi, sebbene il bando prevedesse lo svolgimento di un'unica prova scritta, su tutto il territorio nazionale, in concreto, questa veniva “spezzata” in due. Nulla di “illegittimo” se non fosse che, come accennato, i criteri di correzione e le bozze delle tracce sono state fornite, appunto, solo a tali candidati con amplissimo preavviso, attribuendo loro un vantaggio poi divenuto decisivo in sede di correzione. **Oltre il 70% dei partecipanti alle prove “suppletive”, difatti, è risultato ammesso all'orale a fronte di circa il 25% tra i partecipanti alla prova ordinaria; si consideri che i ricorrenti sardi**

**hanno avuto molti mesi prima la conoscenza delle griglie del 17 ottobre 2018 su cui impostare le loro risposte, con specifica pubblicazione della relativa bibliografia su cui si sarebbe svolta la prova del concorso del giorno dopo (18 ottobre 2018), poi posticipata per la Sardegna addirittura al 13 dicembre. Oltretutto le prove (quesiti a risposta aperta e chiusa) venivano pubblicate in data 30 ottobre 2018 sul sito del Miur e in tal modo coloro che avevano avuto la posticipazione della prova hanno avuto idea di come fosse concretamente l'espletamento della stessa, che si differenziava totalmente da quella delle precedenti edizioni dei concorsi di Dirigenti Scolastici ove addirittura erano previsti due distinti scritti (sulle similitudini tra le due prove si richiama una tabella in atti che comprova quanto predetto).**

Con D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019 veniva pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alla successiva prova orale, in cui parte ricorrente non è stata inserita per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando, avendo ottenuto un punteggio pari a **59,00 (e addirittura 96,1 alla prova preselettiva).**

### **MOTIVI**

**A. INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 65, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 NOVEMBRE 2014 (G.U. 12 GIUGNO 2015). VIOLAZIONE DEL DPCM 11/2014.**

**1.** Com'è noto, a mente dell'art. 3 *bis*, L.n. 241/1990, “[p]er conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. Nel concorso in esame, il bando prevedeva lo svolgimento della prova computer based ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005. Tuttavia il sistema informatico messo a disposizione dei

candidati non si è rivelato strumento idoneo ad acquisire le prove scritte redatte dai medesimi.

Difatti, la mancata acquisizione di uno dei quesiti ritualmente rassegnati da parte ricorrente è stata determinata da un cattivo funzionamento della procedura informatica approntata dall'Amministrazione, sicché l'illegittimità dell'esclusione del quesito stesso è palese. Le ragioni della mancata presenza del testo digitato da parte ricorrente nella prova trasmessa a seguito dell'accesso agli atti è inspiegabile e priva di ogni ragione.

Parte ricorrente è assolutamente certa di aver digitato, in maniera completa, anche tale risposta e bastava che ottenesse anche una disastrosa insufficienza in quest'ultima per ottenere comunque l'ammissione all'orale.

**1.1** Accanto alle problematiche riscontrate dagli esaminandi e relative in senso stretto alla strumentazione fornita (malfunzionamento delle tastiere, mancanza di tasti, ecc.), difatti, si segnala l'errato funzionamento del software messo a disposizione dal M.I.U.R.

Sul punto si deduce che l'intero software è risultato farraginoso anche laddove i candidati hanno proceduto a confermare le modifiche apportate al modulo delle risposte.

Per tali ragioni parte ricorrente, per il tramite della scrivente difesa, ha inoltrato formale istanza al fine di recuperare tutti i *log di sistema*, ovvero la registrazione cronologica delle operazioni eseguite sul sistema informatico per finalità di controllo e verifica della tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema durante lo svolgimento della prova.

**1.2.** Più specificamente l'odierna ricorrente affrontava, nell'ordine, innanzitutto i quesiti inerenti alla lingua inglese (cfr. quesiti nn. 6 – 15 della prova scritta della candidata). Successivamente alla risoluzione delle anzidette domande, la Prof.ssa Brocanelli procedeva all'analisi dei quesiti a risposta aperta, fornendo dapprima risposta ai numeri 1, 2 e 3 e, tralasciando temporaneamente il quesito numero 4, si soffermava sulla soluzione del numero



5. Dopo la risoluzione del quesito n. 5 parte ricorrente si dedicava alla stesura della risposta al quesito n. 4, **memorizzando la relativa prova scritta sul supporto informatico di riferimento con codice di salvataggio 88e523fe2f47264ee88eff58e859481a40797497\_0224bae.**

Nonostante ciò, dopo la correzione della prova scritta da parte della sottocommissione n. 4 – Campania, la ricorrente prendeva visione dell’elaborato appurando che non risultava alcuna risposta al quesito numero 4 a cui, contrariamente, la Brocanelli aveva diffusamente risposto.

Si sottolinea che la ricorrente ha comunque preso tutte le precauzioni del caso, salvando tutto l’elaborato (azione non dovuta) e trascrivendo il codice di salvataggio adoperando la maggiore diligenza possibile. Tali precauzioni, tuttavia, non sono state sufficienti in quanto il sistema non salvava la risposta data al quesito n. 4.

**1.3.** Si apre, dunque, un duplice scenario che, da un lato palesa la fallacità delle funzionalità del sistema informatico e, dall’altro, la violazione del bando nella parte in cui prevede l’acquisizione automatica delle risposte non attuata nella pratica.

**2.** Le problematiche riscontrate da parte ricorrente, che ne hanno gravemente segnato l’esito del concorso, sono frutto di errori generati da un sistema del quale ad oggi, nonostante le plurime richieste di accesso agli atti inoltrate dai candidati, non si conoscono caratteristiche, architettura, produttore ed elementi tecnici.

Un sistema che, come confermato dalla perizia tecnica che si riporta in atti, opera generando file non conformi agli standard previsti in materia di regole tecniche per la formazione e conservazione dei documenti informatici, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 (G.U. 12 giugno 2015) e privo delle certificazioni di qualità necessarie a norma dell’art. 3 comma 2 del DPCM 11/2014, nonché di sottoscrizione digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005.

Ne deriva la totale mancanza di garanzie sulla qualità, sull'immodificabilità e sulla autenticità degli elaborati, in quanto non sono state attivate le tecniche di conservazione dei log di sistema.

3. Nonostante debba riconoscersi alla P.A. la più ampia discrezionalità nel mettere in campo ogni mezzo idoneo nella gestione concorsuale, non v'è dubbio che i mezzi prescelti non possano venire in danno ai concorrenti per fattori formali, esterni ed imponderabili.

Nella specie, come già rilevato in punto di fatto, nessun concorrente, seguendo alla lettera le istruzioni ministeriali, avrebbe potuto verificare se tutte le risposte rassegnate fossero correttamente acquisite dal tecnico di aula e poi trasmigrate al Cineca. Tale situazione, evidentemente, non si sarebbe potuta verificare in ipotesi di una diversa gestione della prova priva di adempimenti privi di senso e ratio come quello che ci occupa.

**Tra questi, ad esempio, sarebbe bastato introdurre un apposito modulo procedimentale partecipativo che avvertisse il candidato di non aver rassegnato 2 delle 5 risposte così da porre immediatamente rimedio recuperando, seduta stante, i "log" della prova.**

Introducendo tale fase vi sarebbe la certezza della consapevolezza di tale scelta evitando casi come quello che ci occupa.

O ancora - in quanto nessuno tra i partecipanti potrebbe razionalmente scegliere di non rispondere a ben 2 domande (rendendo per ciò solo impossibile l'ottenimento del punteggio soglia) – doveva necessariamente prevedersi un sistema telematico di avviso al candidato in quanto la prova non doveva neanche essere corretta essendo comunque matematico il non superamento.

3.1. Per quanto sopra, per concludere, è lecito per la P.A. introdurre sistemi innovativi diversi da quelli classici conosciuti e più tradizionalmente usati badando bene, però, che tali scelte non affievoliscano le espressioni di volontà dei partecipanti e le effettive manifestazioni di consenso e assenso.

Diversamente opinando ogni scelta è evidentemente illegittima e contraria

ai principi indicati nell'epigrafe del motivo e pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza più dettagliatamente esposta, per brevità, nei seguenti motivi, oltre che al **principio di proporzionalità ed agli altri di cui all'art. 1 della L.n. 241/90.**

Come chiarito da codesto On.le T.A.R. “*se da un lato il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (c.d. C.A.D) prevede il diritto del cittadino all'uso della telematica nei rapporti con l'amministrazione, dall'altro prescrive (art.12) che la digitalizzazione non costituisca strumento di discriminazione, sicchè implicitamente si desume che l'amministrazione che si avvale dello strumento telematico sia comunque tenuta ad apprestare “strumenti di salvataggio” quando l'uso della modalità telematica non renda possibile l'esercizio del diritto dell'utente specie quando, come nel caso di specie, si tratti di un diritto costituzionalmente tutelato)*” (Sez. III bis, n. 1338/17).

4. Si deduce ulteriormente, dunque, la violazione del legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il principio del legittimo affidamento, come già diffusamente osservato, rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in un determinato comportamento da parte della P.A. la cui azione deve essere ispirata alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità in base all'articolo 97 della Costituzione.

Invero non può negarsi che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno al sistema informatico è oggettivamente imputabile all'Amministrazione, come plesso. Ciò in quanto è la P.A. a dover garantire il corretto funzionamento dei supporti obbligatoriamente predisposti per l'espletamento del concorso con conseguente responsabilità per le problematiche insorte a seguito del mancato funzionamento, anche parziale, dello stesso.

Sul punto il TAR di Trento ha avuto modo di precisare che “*se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze*” e vi è inoltre la responsabilità per non aver posto in essere “*secondo i principi di*

*legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche"* (sentenza del 15 aprile 2015 n° 149).

**4.1.** L'illegittimità dell'*agere* dell'Amministrazione, dunque, si manifesta nella lesione del legittimo affidamento dei candidati che confidavano in strumenti idonei ad assicurare il regolare espletamento della prova e la regolare correzione e conservazione degli elaborati che, invece, non sono state garantite.

Nel caso di specie ben può dirsi che si era generato in capo a tutti i concorrenti un legittimo affidamento in merito alla correttezza e regolarità delle procedure.

In breve, il principio di affidamento può definirsi come lo stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza.

In base a tale accezione, l'affidamento esprime l'esigenza, propria della giustizia sostanziale, di dare giusto rilievo ad una valutazione della buona fede che tenga conto, nella regolazione dei rapporti giuridici, del comportamento delle parti.

Ebbene, nel caso *de quo*, è chiaro che la condotta negligente sia da ricondursi all'azione della P.A., in quanto il *factum principis*, ovvero l'errato funzionamento dei supporti informatici e del software, è da imputarsi alla sola Amministrazione. Anche alla luce di tali considerazioni, dunque, l'*agere* della P.A. si rileva illegittimo.

**5.** In ogni caso, secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, risulterebbe violato anche il precetto dell'art. 6 della L.n. 241/90 dovendo, senz'altro, essere valorizzata la tesi che vede il potere di regolarizzazione come strumento di correzione dell'eccessivo rigore delle forme.

Innanzitutto ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso del partecipante e non punirlo. Compito e intenzione della p.a. deve essere, dunque, quello di

privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l’ambito naturale di applicazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un’istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un’istanza. In presenza di tali circostanze l’istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l’eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a.”* (Sentenza n. 1724/2011).

**5.1.** A maggior ragione, nel caso che ci occupa, alla candidata è stato decurtato il punteggio relativo alla domanda n. 4 – a cui è stato attribuito il punteggio pari a 0,00 – a causa della inefficienza dell'Amministrazione, non può non applicarsi il principio del soccorso istruttorio, nato proprio nell'ottica del *favor participationis*.

Detto principio, ampiamente utilizzato nel campo degli appalti, ha trovato applicazioni giurisprudenziali in numerosi altri settori.

Ed invero, in tema di ricorsi elettorali di recente il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910 ha avuto modo di affermare che: *“in materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e comunque se la*

*regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.”*

**Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione, che non ha consentito in alcun modo la valutazione della prova scritta della candidata comprensiva della risposta fornita al quesito n. 4, in totale dispregio, dunque, del principio del soccorso istruttorio.**

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

Con il solo Quesito 4 a cui l'istante ha preso il punteggio di 0, la Brocanelli potrebbe raggiungere il punteggio di 75 superando ampiamente la cd prova di resistenza. Ad ogni quesito aperto è attribuibile il punteggio massimo di 16 punti e si consideri che la ricorrente su 4 quesiti ha preso ben 59 punti e dunque la media di tali domande aperte è di 14,75 punti a quesito. Anche se non si considerasse nel punteggio acquisibile quello massimo e si facesse riferimento a quello medio ottenuto da parte ricorrente, la Brocanelli giungerebbe a 73,75 ( $59 + 14,75$ ) e dunque ben oltre la soglia del 7.

L'istante deve pertanto essere ammessa, nella fase cautelare di cui ci si occupa, all'orale, svolgendo poi, se del caso, nuovamente la prova sul solo Quesito 4 con le c.d. prove di riserva dell'Amministrazione.

**B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO ARBITRARIETÁ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITÁ. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÁ DI TRATTAMENTO.**

1. L'ulteriore aspetto che deve essere evidenziato inerisce al quesito n. 8 in lingua inglese della prova scritta della candidata. Una attenta lettura del testo e delle relative opzioni di risposta permette di concludere circa l'assenza di una risposta corretta in relazione al testo cui si riferiva.

La circostanza si pone in netto contrasto con quanto riportato espressamente nel testo della stessa prova ove si legge: *“Read the extract and for each question choose the answer which fits best according to the text”* e, dunque, il candidato deve scegliere la risposta più appropriata in relazione al testo di riferimento.

Si consideri, in proposito, che la prova di inglese consisteva nella comprensione di un estratto di un testo in lingua per poi individuare la risposta corretta alla domanda ad esso collegata.

1.1. Nello specifico del quesito n. 8, il tema affrontato atteneva chiaramente al rapporto tra insegnanti ed alunni nonché alla evoluzione delle modalità di insegnamento dovuta al progresso tecnologico, il quale permette di ottimizzare e di migliorare l'istruzione e l'apprendimento degli studenti. Il testo, infatti, si riferisce, più volte, ad un rapporto integrato fra docente e studente; basti esaminare il paragrafo n. 1 nella parte in cui utilizza l'espressione *“a culture of learning and collaboration”* (una cultura di apprendimento e collaborazione) che rende evidente come il rapporto di interazione e collaborazione tra insegnanti e allievi sia il fulcro dell'elaborato.

Ne sono conferma anche le seguenti ulteriori espressioni testuali di cui:

- Al paragrafo 2: *“educational resources openly available”* – “risorse educative disponibili in modo gratuito”.
- Al paragrafo 3: quest'ultimo è dedicato parzialmente alla funzione svolta dall'insegnante: *“teachers at all levels will be faced with new opportunities to integrate social media and technologies into teaching, learning and assessment”* – “gli insegnanti a tutti i livelli si troveranno di fronte a nuove opportunità per integrare i social media e le tecnologie

nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione". Questa frase in particolare enfatizza il rapporto interattivo fra docente e studente e, dunque, si pone come contraddittoria rispetto all'avverbio "*autonomously*" – autonomamente - della risposta indicata come corretta dal MIUR.

- Al paragrafo 4: in tal caso si parla degli strumenti digitali come "*vast libraries of expert and amateur-sourced information*" – "vaste biblioteche di informazione di esperti e di amatori" – dirottando, dunque, la comprensione verso una tipologia che non riguarda lo studente.

- Al paragrafo 6: si pone l'accento sul ruolo dell'insegnante: "*teachers will need to transform their roles from 'content conveyors to content curators'*" - gli insegnanti avranno necessità di trasformare il proprio ruolo da "trasmettitori di contenuti a curatori di contenuti" -. Anche in questo caso l'enfasi viene posta sul rapporto integrato tra docente ed allievo piuttosto che sull'accesso autonomo alle risorse digitali da parte del secondo.

2. Palesato il senso e l'argomento principale del testo da comprendere durante la prova *de qua*, occorre ora analizzare nello specifico il quesito oggetto di censura che si riporta testualmente:

"*Mobile devices allow learners* (i dispositivi mobili permettono ai discendenti di):

- a) *influence teaching practices* (influenzare le pratiche di insegnamento);
- b) *study only in classrooms* (studiare esclusivamente in classe);
- c) *access learning resources autonomously* (accedere alle risorse di insegnamento in modo autonomo);
- d) *study less* (studiare meno)".

**La risposta ritenuta esatta dal MIUR è la lett. c) la quale, tuttavia, appare completamente incongruente rispetto al testo del quesito n. 8.**

Difatti, l'avverbio "*autonomously*" (autonomamente) allude al fatto che i dispositivi mobili permettono agli allievi di studiare in modo autonomo, prescindendo, pertanto, da qualunque rapporto con i c.d. *teachers* (insegnanti).



In tal senso, la risposta tradisce completamente la *ratio* dell'intero tema: da un lato, quest'ultimo pone l'accento sulle novità apportate dalle tecnologie al mondo dell'insegnamento, evidenziando costantemente l'importanza del rapporto collaborativo e costruttivo tra corpo docente e classe di alunni; dall'altro, contrariamente, la risposta presunta corretta al quesito n. 8 si riferisce esclusivamente alla posizione dell'alunno in condizione di autonomia, descrivendolo quale singolo soggetto che prescinde da qualunque interazione con i docenti nonché con le modalità di insegnamento. In questo senso la risposta non è per nulla coerente né confacente al tema principale del testo, ponendosi addirittura in antitesi con esso.

**2.1.** Ne consegue che la domanda deve considerarsi irrimediabilmente viziata, in quanto la relativa risposta di cui alla lett. c) è formulata in maniera del tutto inadeguata ed erronea, e ad essa non corrisponde alcuna risposta corretta. Non v'è chi non veda, infatti, come l'opzione di risposta di cui alla lett. a) sia estremamente generica e mal si attaglia all'ipotesi richiesta dal quesito censurato; allo stesso tempo, del tutto incongruenti ed illogiche appaiono le opzioni di risposta di cui alle lett. b) e d) perché prive di qualsiasi relazione, seppur soltanto oggettiva, con il quesito sottoposto.

La ricorrente pertanto, durante lo svolgimento della prova, si è trovata di fronte ad un quesito che non prevedeva alcuna risposta corretta e così, a causa di un errore dell'amministrazione, costretta ad utilizzare tempo prezioso nella ricerca di una soluzione inesistente. Tale circostanza ha cagionato alla candidata un inevitabile quanto importante pregiudizio nello svolgimento dell'intera prova.

**3. Oltremodo, preme sottolineare che la Prof.ssa Brocanelli, essendo una insegnante di lingua inglese, può vantare un eccelso curriculum nella materia di cui si discute. Risulta, dunque, difficile immaginare che la candidata non avesse conoscenze adeguate per rispondere al quesito n. 8.**

**Considerato tale aspetto, è del tutto arbitraria la valutazione – pari a 0,00 - assegnata dalla Commissione che, dunque, deve necessariamente essere rivalutata con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,00 punti che permetterebbe alla candidata di avvicinarsi alla soglia minima dei 70/100 e, comunque, di superare la media dei 60/100 con un punteggio pari a 61/100.**

**4.** La posizione della giurisprudenza amministrativa in materia è granitica. È stato proprio il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'annosa questione sull'annullamento dei 2 quesiti nell'a.a. 2007/2008, a chiarire *“il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente; qualsiasi violazione di tale regola per un quesito doveva comportare l'annullamento del quesito (ferma restando la ragionevole valutazione dell'Amministrazione del rilievo del numero dei quesiti in violazione della regola sulla validità dell'intero concorso)”* (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7005; in termini nn. 7673/09, 2127/09; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, nn. 10534/2009, 10841/2009, 9808/2009, 9843/2009; T.A.R. Abruzzo, n. 641/2008; T.A.R. Sardegna, n. 163/2009).

**5.** Preso atto dell'erroneità del quesito, le possibili soluzioni sono esclusivamente due:

- quella già adottata nelle procedure concorsuali del 2007 (quesiti nn. 71 e 79), 2008 (quesito n. 62 di Odontoiatria) e 2012 (Architettura, quesito n. 79) ove, su conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato, l'Amministrazione aveva optato per l'annullamento dei quesiti con duplice risposta. Sul punto, per il 2012, vi è un espresso conforme precedente della Sez. III, di codesto On.le T.A.R. che ha preso atto dell'annullamento del quesito dichiarandone gli effetti in termini di soglia (T.A.R. Lazio, Sez. III, 14 novembre 2013, n. 9725, Pres. Bianchi);

- quella adottata con il D.M. 7 agosto 2012 nell'ambito delle procedure del

T.F.A., ove il Ministero ha optato per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo a tutti i candidati a prescindere dalla risposta, giusta, sbagliata o non data, al quesito erroneamente somministrato.

**5.1.** Plausibili sono, dunque, da un lato, l’annullamento del quesito con conseguente rideterminazione della soglia di idoneità con almeno due punti in meno o, dall’altro, l’attribuzione di 2,00 punti a tutti i partecipanti. Considerata la palese circostanza in virtù della quale al quesito n. 8 non corrisponde alcuna risposta corretta,

Non può dimenticarsi, infatti, che nelle procedure similari a quella di cui si discute *“la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile”* (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Come definitivamente chiarito dal Consiglio di Stato ritenendo il gravame *“manifestamente fondato e tale da poter essere deciso in forma semplificata”, “il Collegio, come già indicato da pronunce di questo Consiglio in sede cautelare (Sez. VI: numeri 241, 1106, 1817 e 1385 del 2008) ritiene che il detto annullamento costituisca attività dovuta, poiché basata su una valutazione ragionevole (quanto in particolare al quesito n. 71, le due risposte esatte allo stesso quesito, invece che una sola, configurano un’anomalia)”* (Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2009, n. 7673/09).

In un sistema di selezione come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell’ambito di pochi punti è imprescindibile *“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo*

*tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione*” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Ed infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, *“Al carattere puntuale della domanda non può collegarsi una risposta in termini solo probabilistici, sulla base della generale regolamentazione della F.I.F.A., (...), risultando altrimenti violate le regole di chiarezza e certezza di contenuto che devono presiedere la predisposizione dei quesiti, nei limiti di argomenti che in base al bando costituiscono materia d’esame”* (Cons. St., Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7984).

**6.** In virtù di quanto fin qui esplicitato, dunque, della palese circostanza per cui il quesito n. 8 in lingua inglese è da considerarsi viziato per inesistenza di una risposta corretta, due possono essere le soluzioni idonee a tutelare la posizione di parte ricorrente. Nello specifico: o si procede ad annullare il quesito n. 8 in lingua inglese con conseguente rideterminazione della soglia della sufficienza da 70.00 a 68.00 punti ovvero si provvede ad attribuire alla Prof.ssa Brocanelli ulteriori 2 punti al suo punteggio complessivo.

Solo in tal modo, difatti, sarà possibile neutralizzare l’influenza dell’errato quesito n. 8 in lingua inglese sulla valutazione della prova di parte ricorrente.

**I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.**

**1.1.** La prova scritta che i candidati dovevano affrontare era suddivisa in due parti: i quesiti di lingua straniera a risposta chiusa e quelli in lingua italiana a risposta aperta. Questi ultimi, su cui il presente motivo si concentra, sono 5 quesiti alla cui risposta sarà attribuita dalla Commissione un punteggio da zero

a 16 per ciascuno, aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione, giacché non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del “quadro di riferimento pubblicato il giorno prima della prova **e poi in parte integrato dopo lo svolgimento delle prove**”. Ebbene, sulla base del predetto “quadro di riferimento”, nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 21 Sottocommissioni elaboravano una “ulteriore” griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta “aperta” per il tramite di istruttorie e deliberazioni verbalizzate ancora non consegnateci che, come si vedrà, almeno in parte, differiscono da quel quadro di riferimento reso noto ai candidati che, su esso, hanno impostato la prova.

## **1.2. Sull'illegittima pubblicazione tardiva della griglia dei c.d. descrittivi.**

La circostanza che il quadro di riferimento della prova scritta, recante i criteri e la relativa pesatura per la correzione dei quesiti a risposta aperta, sia stato pubblicato la sera prima della prova svolta e che la successiva “*griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta*”, contenente indicatori e descrittori specifici e suddivisione di punteggi, sia stata pubblicata ben 99 giorni dopo lo svolgimento della prova, ha determinato che parte ricorrente tarasse le proprie risposte ai quesiti sulla base della prima formulazione come si vedrà nel prosieguo.

Difatti, non v'è chi non veda come la seconda griglia abbia ulteriormente modificato e cambiato prospettiva ai primi indicatori con l'introduzione dei descrittori. Esempio lampante è il criterio 1, dove il secondo indicatore recitava “*coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*”.

A mero titolo esemplificativo si consideri il Q2 (quesito due) ove il predetto criterio del 17 ottobre, lasciava intendere al candidato che l'elaborato dovesse essere orientato all'ottimizzazione delle risorse interne a disposizione del dirigente scolastico. Le commissioni, tuttavia, utilizzavano per la correzione degli elaborati la griglia integrata con i descrittori, dove in aggiunta e in corrispondenza dell'indicatore appena citato, si legge *“il candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente”* ovvero sostanzialmente si attribuisce al Dirigente Scolastico la possibilità di rivolgersi a risorse esterne cambiando radicalmente prospettiva.

Alla luce del secondo parametro che conferisce risalto ai poteri che attribuisce la legislazione vigente al Dirigente Scolastico, piuttosto che all'ottimale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la veste del quesito cambia radicalmente nella forma e nel contenuto, specie perché, si riferisce in particolare alla normativa a disposizione del dirigente scolastico che conferisce poteri volti più ad attingere da risorse esterne.

In disparte l'opinabilità a monte delle due risposte (ove comunque i principi di efficacia, efficienza ed economicità che permeano l'azione della PA e recepiti anche nei principi costituzionali del buon andamento ex art. 97 Cost. avrebbero dovuto far propendere per una scelta che tendeva per l'utilizzo prevalente e preferito di risorse interne e solo all'esito di una impossibilità di reperimento delle stesse di potersi rivolgere all'esterno) è chiaro che una risposta di tal guisa non può essere penalizzata per aver seguito una diversa impostazione, comunque prescritta dal Ministero stesso al momento dell'espletamento della prova.

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione. Non può essere un caso, difatti, che il voto medio attribuito dalle Commissioni a tale quesito (c.d. Q2) è indicativamente tra i più bassi rispetto agli altri ove le modifiche rispetto al quadro di riferimento hanno inciso in maniera meno

marcata. Tale voto più basso ha inciso in una prova dove il passaggio all'orale non è intervenuto per una manciata di punti per una soglia tra l'altro anche troppo elevata.

Ma oltre tale esempio, ve ne sono ulteriori riportabili poiché dalla comparazione tra il quadro del 17.10.18 e la griglia del 25.01.19 si rileva l'aggiunta dei descrittori e una modifica apportata ad alcune "voci" del quadro di riferimento del 17.10.18 che, come emerge anche in perizia, ha direttamente e concretamente leso parte ricorrente e la valutazione della sua prova a cui manca una manciata di punti per raggiungere la soglia del sette e passare all'orale.

In particolare:

- il descrittore 1.1 non mantiene la relazione tra le azioni proposte e la realizzazione dei processi formativi;
- il descrittore 1.2 introduce il riferimento alla normativa vigente;
- il descrittore 3.2 non mantiene la chiarezza;
- il descrittore 4.1 introduce l'efficacia e la pertinenza linguistica;
- il descrittore 4.2 non mantiene la capacità argomentativa, ma conserva solo la costruzione logica.

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione e dunque ad essere falsata è tutta la sua specifica prova.

A nostro avviso si impone per parte ricorrente una nuova correzione sub specie di riesame (dunque non andrebbe neanche rinnovata e predisposta con i relativi costi la sua singola prova con tanto di controlli, utilizzo dei pc etc.) dei quesiti svolti e alla luce dei criteri pubblicati il giorno prima della prova.

Nella fase cautelare di cui ci si occupa, anche al fine di riequilibrare le posizioni delle parti in causa, considerando anche che gli orali sono in corso, è opportuno ammettere a tale fase parte ricorrente.

### **1.3. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.**

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Difatti, l'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che sviscerano i principi guida dell'*agere* amministrativo. Si noti che vi sono alcune Commissioni che, consapevoli di ciò, hanno rassegnato anche un giudizio volto a spiegare per ciascun quesito le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

La creazione dei sotto criteri cui attribuire il singolo punteggio che, a sua volta sommato agli altri darà il "numero" finale, difatti, è teso a mitigare la freddezza del solo voto numerico al fine di rendere edotto il candidato degli errori commessi. Ma se a tale intento si accompagna una lista "*preconfezionata*" di indici valutativi (generici), privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente rassegnata, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri (si veda anche T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

**Il voto, nonostante la suddivisione in sotto votazioni "scollate" dal concreto contenuto della prova, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio;** non c'è dubbio ad esempio che il voto "0,5" corrisponde ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza, mentre quello di "1,5" rappresenta il massimo della valutazione, ecc. Le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più disparate: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa



conoscenza della materia trattata, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi, ed altre ancora; dunque la valutazione negativa espressa con un punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non vale a spiegare l'*iter* logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

#### **1.4. Sull'eccessiva discrezionalità dei criteri così impostati.**

Tale “scollamento”, poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione la scala di valutazione che nel verbale del 23 gennaio 2019 la Commissione ha individuato per l'assegnazione dei punteggi ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione. Nella griglia utilizzata dalla Commissione Esaminatrice invece, in presenza di una scala di riferimento che prevede quattro livelli di competenza per ogni criterio (compresi tra punti 4 e punti 0,5 a seconda del criterio considerato), non sono stati previsti altrettanti descrittori utili a permettere di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presentava. In sostanza manca, nella scala di riferimento, una esplicitazione dei singoli valori espressi. Ciò, inevitabilmente, si riflette sui risultati delle operazioni di valutazione e di correzione compiute da tutte le sottocommissioni.

Chiaramente tutto questo poteva essere evitato se i singoli valori della scala di riferimento (resi noti il 19 aprile 2019) fossero stati correttamente esplicitati; solo in tal modo poteva garantirsi quella uniformità delle valutazioni che deve caratterizzare il momento principale di ogni procedura concorsuale, ossia quello di correzione della prova del candidato.

**1.4.1.** La sommarietà, arbitrarietà e completa superficialità con cui sono stati esaminati gli elaborati si evince chiaramente la circostanza che **tutte le commissioni, in tutti i casi, hanno sempre deciso all'unanimità nonostante avessero la possibilità di decidere il punteggio a maggioranza**, come si legge in ogni verbale. È matematicamente impossibile che, nel 100% dei casi, commissari di formazione, età, sensibilità ed esperienza diversi abbiano sempre concordato nella valutazione numerica da assegnare, sintomo che i punteggi

sono stati attribuiti senza esaminare le peculiarità del caso concreto, ma adottando criteri in nulla corrispondenti a quelli imposti, in maniera arbitraria, illogica e irragionevole. Anche solo tali deduzioni a nostro avviso dovrebbero determinare un riesame della posizione di parte ricorrente distante per pochi punti dal raggiungimento della soglia che permette di andare all'orale.

**1.5.** All'uopo, parte ricorrente provvedeva a far analizzare il proprio elaborato da un esperto e tale perizia in atti viene richiamata come parte integrante del ricorso ad ogni effetto di legge. Si vedrà che tali valutazioni non sono assegnate sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un iter logico che rispetti i criteri, gli indicatori e i descrittori, pertanto sono frutto di presupposti del tutto errati. Dalla semplice lettura degli elaborati appare evidente che la Commissione non ha valutato con mera discrezionalità, ma ha agito anche in gran parte al di fuori di criteri valutativi pubblicati in data 17 ottobre 2018

La perizia in atti manifesta come in concreto tale illegittimità abbia inciso sulla prova di parte ricorrente.

**1.6.** Il fine di tale riesame peritale era quello di indagare il reale valore delle soluzioni fornite dalla Prof.ssa Brocanelli Cristiana o, almeno, di fornire una diversa lettura di una valutazione discrezionale che sembra viziata da superficialità e scarsa attendibilità.

La Prof.ssa Brocanelli conseguiva il punteggio totale di 59/100 alla stregua della valutazione effettuata sulla base dei quadri di riferimento della prova scritta pubblicati dal MIUR in data 17 ottobre 2018, in virtù di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259. Il punteggio veniva suddiviso come di seguito riportato:

<b>QUESITI PROVA SCRITTA</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>DOMANDA N. 1</b>	<b>9.00</b>
<b>DOMANDA N. 2</b>	<b>8.00</b>
<b>DOMANDA N. 3</b>	<b>12.00</b>
<b>DOMANDA N. 4</b>	<b>0.00</b>
<b>DOMANDA N. 5</b>	<b>12.00</b>

LINGUA	18.00
TOTALE	59.00

Quanto al **quesito n. 1**, l'odierna ricorrente si è ampiamente soffermata sulle modifiche apportate alla materia dall'art. 1, comma 14, L. 107/15, ed ha inquadrato in maniera completa ed esauriente l'apparato normativo di riferimento.

Considerando il **criterio n. 1**, il punteggio assegnato alla ricorrente è di un solo punto 1,00 su 6,00 punti totali; la risposta fornita risulta, secondo l'arbitrario giudizio della Commissione, insufficiente. Tuttavia, l'assegnazione di tale punteggio è illogica e non congruente avendo la candidata risposto in maniera coerente e pertinente a quanto richiesto.

Le medesime considerazioni devono essere effettuate per quanto riguarda i restanti criteri; in modo particolare, si apprezzano le capacità di sintesi ed esaustività (**criterio n. 3**) delle risposte fornite nonché la correttezza logico – formale (**criterio n. 4**) dell'elaborato della candidata.

In modo particolare, quanto al **criterio n. 3**, si apprezza l'organicità della trattazione e, soprattutto, la capacità di sintesi della candidata che, per converso, è stata valutata con un punteggio estremamente insufficiente, derivante dalla mera arbitrarietà della Commissione.

Il **quesito n. 2** affronta la tematica delle azioni che il dirigente scolastico deve porre in essere in ipotesi di individuazione del personale esperto per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Anche per quanto riguarda tale quesito, ben può affermarsi che la risposta fornita dalla candidata rispetti il criterio di coerenza e pertinenza (**criterio n. 1**) e, in modo particolare, il criterio di sinteticità nonché di esaustività ed aderenza (**criterio n. 3**).

Si evidenzia come la Commissione abbia valutato la prova della candidata come gravemente insufficiente per quanto attiene al criterio della correttezza

logico – formale (**criterio n. 4**). Tuttavia, analizzando la risposta fornita, non può giungersi alla medesima conclusione atteso che la candidata ha dimostrato di avere un'ottima proprietà di linguaggio nonché di saper costruire i periodi in modo logico.

All'esito di tale analisi, il punteggio da attribuire alla candidata dovrà essere ben superiore a quello ascrivito dalla commissione.

Il **quesito n. 3** richiede di occuparsi del problema dell'assenteismo scolastico e, più specificatamente, delle azioni che il dirigente scolastico può utilizzare per ridurre l'incidenza di tale fenomeno. La Prof.ssa Brocanelli ha affrontato la tematica richiesta dal quesito in maniera chiara e completa, dimostrando di conoscere approfonditamente l'argomento senza alcun tipo di defezione. Si apprezza l'estremo approfondimento normativo e l'organicità nonché la compiutezza della risposta fornita che, tuttavia, è stata valutata come gravemente insufficiente all'esito di un giudizio del tutto arbitrario.

Particolare attenzione deve essere posta sul **quesito n. 4** che, come evidenziato in un apposito motivo di ricorso, **non è stato proprio valutato dalla Commissione esaminatrice a causa di un evidente problema nel salvataggio della risposta fornita dalla candidata. Preme sottolineare che, qualora e se alla risposta fornita al quesito n. 4 venisse attribuito il punteggio corrispondente alla sufficienza (11.20/16), ciò permetterebbe alla Prof.ssa Brocanelli di incrementare notevolmente la valutazione ottenuta, portandola a superare la soglia minima di 70 punti su 100 totali: precisamente 70.20/100.**

Anche non volendo attribuire la sufficienza alla risposta fornita al quesito di cui si discute, non può non negarsi come la valutazione generale posta in essere dalla Commissione è estremamente arbitraria ed incongruente e necessita di una rivalutazione della prova che, qualora venisse effettuata, avvicinerebbe notevolmente la candidata alla soglia dei 70/100.

Oltremodo per quanto riguarda il **quesito n. 5**, la candidata si è soffermata in modo esaustivo sulle problematiche richieste. In modo particolare, si stima la capacità espositiva della candidata anche in riferimento all'inquadramento normativo della materia nonché all'aderenza della risposta fornita rispetto alla traccia.

A conclusione di questa accurata e meticolosa disamina appare evidente che la valutazione assegnata agli elaborati della Prof.ssa **Brocanelli Cristiana**, non sia congrua e rispettosa della stessa griglia di valutazione predisposta dalla Commissione; qualora e se venisse rivalutata la prova scritta della candidata, la Brocanelli supererebbe ampiamente la prova di resistenza con il punteggio di 73/100.

Invero, come da perizia giurata versata in atti, risponde a

QUESITO	PUNTEGGIO SOTTOCOMMISSIONE N. 4	PUNTEGGIO TECNICO ASSEGNATO
DOMANDA N 1	9.00	15.50
DOMANDA N 2	8.00	8.50
DOMANDA N 3	12.00	15.50
DOMANDA N 4	0.00	0.00
DOMANDA N 5	12.00	15.50
LINGUA	18.00	20.00
TOTALE	59 / 100	75 /100

La Commissione, dunque, ha effettuato una valutazione parziale e totalmente erronea dell'elaborato della ricorrente incorrendo in un giudizio del tutto illegittimo e viziato dal punto di vista della motivazione. La valutazione espressa dalla Commissione è pertanto illegittima, frutto di un'istruttoria quanto mai approssimativa e superficiale (cfr. *ex multiis* TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 4 febbraio 2009 n. 1103).

La palese contraddittorietà, lo sviamento logico ed il travisamento dei fatti nel caso in parola appaiono manifesti, come si evince chiaramente dal breve resoconto riportato ove, ad un più meticoloso confronto tra l'elaborato e la

griglia di correzione, si palesa la contraddittorietà di una valutazione non corroborata nella realtà dei fatti.

Il Consiglio di Stato ha poi ribadito che *“sebbene in linea di principio i giudizi espressi dalle commissioni di concorso, in particolar modo nelle procedure di valutazione comparativa, siano espressioni di discrezionalità tecnica, non v’è dubbio che tale discrezionalità possa e debba essere sindacata, sia pur nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto”* (C.d.S., IV, 13 ottobre 2010, n. 5048).

Per quanto esposto risulta evidente e palese la contraddittorietà e l’arbitrarietà dei punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice, oltre che una marcata superficialità delle operazioni di correzione, tali da viziare irrimediabilmente l’intera valutazione.

**1.7** Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell’ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che *“il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico”* (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell’insufficienza rassegnata.

Anche i T.A.R. hanno accolto tali ricorsi, impostati con strutturazione analoga al caso che ci occupa, evidenziando *“che il ricorso presenta apprezzabili profili di censura, con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall’ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione – sicchè si può accogliere la domanda cautelare, disponendosi a tal fine la ricorrezione di tali elaborati scritti”* (Sez. II, 20 dicembre 2016, n.

1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17 e, in sede di riesame, la nuova Commissione, in sede di ricorrezione, ha promosso quella docente con una valutazione di 4 punti complessivi superiore alla precedente).

Per tale motivo, l'insindacabilità della Commissione, non è affatto assoluta ed insindacabile in ipotesi in cui non vi siano criteri ben specifici tali da potere far desumere l'iter logico-giuridico utilizzato nella correzione della prova e nell'attribuzione del voto numerico. Nel caso che ci occupa, la perizia di parte prodotta lo dimostra inequivocabilmente.

Né, infine, possono aversi dubbi sul metodo utilizzato da questa difesa (la perizia di parte) al fine di corroborare gli argomenti di illogicità della valutazione rassegnata. **Non si nega, difatti, che spetti alle Commissioni il compito di valutare le prove dei candidati, ma è dato assolutamente pacifico che tale valutazione sia certamente sindacabile rilevando in tutti i casi, come in quello odierno, in cui si manifestino manifesta illogicità ed eccesso di potere. La perizia di parte assume la funzione di individuare proprio la sussistenza di tale illogicità nell'iter che ha condotto ad assegnare un determinato punteggio invece che un altro e non certamente quella di volersi sostituire alla Commissione nell'assegnazione della valutazione.**

Per concludere, qualora codesto On.le Tribunale ritenga illegittime le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, la stessa **“dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute” e “al fine di garantire l'anonimato delle correzioni, (...) dovrà adottare tutti gli atti necessari affinché la medesima commissione nominata per il concorso in cui si controverte provveda alla correzione” (C.d.S, Sez. VI, Sent. n. 4174/2016).**

**II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSE E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.**

**1.** I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inadeguati ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

**Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire.** Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

A titolo esemplificativo si riporta il quesito 3 (il 2 è in atti) che recita testualmente: *“[...]in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”*. La domanda mostra in tutta la sua evidenza l'eccessiva distanza tra il contenuto della stessa e gli argomenti previsti dall'art. 10 del regolamento succitato. Un conto sarebbe la preparazione su argomenti quali, ad esempio, la *“normativa riferita al sistema educativo”*, o *“elementi di diritto civile e amministrativo”*, o ancora la *“contabilità di Stato”*. La norma di riferimento impone ai candidati di prepararsi su temi di normativa generale, conoscenza del sistema scuola, capacità di direzione delle strutture complesse. La domanda in questione non è solo violativa dell'imposizione normativa ma



ulteriormente sostanzia uno sviamento dalla finalità del concorso. Non si arriverebbe a valutare le capacità e competenze che il bando ed il regolamento pretendono di trovare negli aspiranti dirigenti scolastici.

**Indicativo, inoltre, il fatto che il D.M. preveda gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, c.1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, c.2). E non è un caso giacchè, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.**

2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di quesiti teorici su argomenti preventivamente individuati. “*Effetto disorientante*” che ha determinato per i candidati, “*uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti*” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti.

3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come “*l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai*

*ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). **“Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”** (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).*

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in **aumento in corrispondenza del quesito 2 a cui è stata attribuito un punteggio di 8 punti, anziché di 16. Lo stesso dicasi per il quesito 3 a cui è stato attribuito il punteggio 12, anziché 16.** Pertanto anche sotto tale profilo si dimostra come parte ricorrente superi la prova di resistenza con il punteggio complessivo di 71 (59+8+4).

Difatti la prova di resistenza va calcolato con il punteggio massimo acquisibile (16 punti). Dunque parte ricorrente poteva ottenere dal Quesito 2 ulteriori 8 punti e dal Quesito 3 altri 4 che vanno a sommarsi ai 59 attribuiti.

Nella perizia specifica in atti si nota come le domande 2 e 3, per impostazione e contenuto, sono assimilabili ad un caso da risolvere, oggetto, come previsto da Bando, del colloquio orale e non della prova scritta. Nello specifico, la DOMANDA 2, nella prima parte, verte sull'*individuazione di personale*, interno ed esterno, e nella seconda, specifica il fine dell'individuazione del personale, ovvero la messa in atto di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Se l'*individuazione* attiene sicuramente

all'ambito dei poteri dirigenziali, di gestione delle risorse umane e finanziarie, in capo al DS e pertanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte dal DS, l'*attuazione* ricade in un contesto pratico, di risoluzione e realizzazione di specifiche procedure e, dunque, connesso con il "caso" previsto per la prova orale.

La DOMANDA 3, già nell'impostazione retorico-sintattica, si distingue dagli altri quesiti ed è l'unica ad essere formulata come interrogativa diretta: *Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?*

Il quesito contiene precisi riferimenti ad una situazione concreta (frequenti ritardi, assenteismo e dunque dispersione, in un istituto di istruzione superiore) per cui si richiede un intervento diretto da parte del DS (sono già stati effettuati richiami e convocazione dei genitori): così come enunciata, la DOMANDA 3 pone al candidato la risoluzione di un caso concreto: gli *strumenti da utilizzare*, infatti, attengono, come nella domanda precedente, alla messa in atto di strategie e procedure.

I quesiti nn. 2, 3, pertanto sono "STUDI DI CASO".

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.**

1. Preme sottolineare che la Prof.ssa Brocanelli ha ottenuto il punteggio di 59,00 nella prova scritta e, dunque, non raggiunge la sufficienza. Tuttavia la medesima risulta acquisita, *per tabulas*, considerando le censure riportate nel presente atto oltre che, specificatamente, nella perizia relativa al quesito n. 8 della prova scritta della candidata in virtù della quale deve aggiungersi l'ulteriore punteggio di 2,00 punti (Vd. Amplius motivo A) come risulta dalla tabella che segue:

Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio con l'aggiunta del quesito n. 8 (+2,00)
Brocanelli	Cristiana	59,00	61,00

2. Ad ogni modo se si considera la media tra le prove esperite dall'istante non serve neanche l'acquisizione del punteggio oggettivo del test non attribuito e meglio analizzato sub motivo B. Difatti, la violazione del criterio della soglia minima emerge anche sotto un altro punto di vista. Secondo il bando e il regolamento nella determinazione del punteggio complessivo **la prova preselettiva non assume alcun rilievo.**

Tuttavia, l'art. 7, D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai concorsi per titoli ed esami disciplinati dal successivo art. 8, stabilisce in maniera chiara che il punteggio vada considerato in maniera complessiva, tenendo in considerazione tutte le prove (**Cons. Stato, n. 3719/18**).

Pertanto **la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova preselettiva.** Nel caso di specie alla preselettiva parte ricorrente ha preso 96,10 e alla prova scritta 59,00. Risulta per *tabulas* che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove), che giustifica la ratio selettiva di una norma che è già di dubbia legittimità.

Cognome	Nome	Punteggio prova preselettiva	Punteggio prova scritta	Punteggio complessivo tra le due prove (Media del 7)
Brocanelli	Cristiana	96,10	59,00	155,10

Non v'è ragione al contrario per non consentire di recuperare l'insufficienza di 70/100 con il maggior punteggio maturato nella prova preselettiva. Ciò vale a maggior ragione per il contenzioso di cui in causa dove i ricorrenti con un punteggio al test superiore al 6 (*rectius*, 60) sono stati ammessi alla prova successiva.

\* \* \* \* \*

L'interesse principale di parte ricorrente è quello di essere ammesso alle successive prove orali per cui sono stati spiegati i primi motivi, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, **tendenti sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale riesame della prova**, e poi solo in via subordinata all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere delibati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, e sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.**

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà *infra*, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”. b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.*

Ebbene, pare che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha **svolto corsi di preparazione per il concorso di**

**Dirigente scolastico organizzato da** Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-IrfeD region per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.**

A scanso di equivoci, è vero che l'art. 16 D.M. n. 138/2017 prevede le incompatibilità per i membri della commissione e della sottocommissione, tuttavia se la loro ratio è quella di evitare che taluni soggetti, per la particolare posizione che ricoprono, possano avvantaggiare i candidati della procedura concorsuale, non si capisce la ragione per la quale questa "ratio" vada limitata ai soli membri della commissione. Si noti che, in via ordinaria, è (anche) alla Commissione (esaminatrice) che vengono demandati in compiti oggi affidati al Comitato che svolge, dunque, un ruolo che, in parte, coincide con le ordinarie mansioni di tutte le Commissioni di concorso. E' scontato, quindi, che la ratio della norma sia pacificamente applicabile ai membri del Comitato.

Anzi soprattutto avuto riguardo all'incompatibilità di cui alla lett. c) appare fin troppo evidente che la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione al corso di dirigente scolastico sia assolutamente incompatibile con il ruolo di componente del Comitato tecnico-scientifico: il medesimo soggetto struttura i quesiti e "prepara" i potenziali candidati per superare quelle prove dallo stesso elaborate.

**V. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.**

Il "*Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*", del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente "*codice identificativo anonimo*". Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità

con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto. La preliminare fase dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell'anonimato<sup>1</sup>, non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.**

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001

---

<sup>1</sup> Cfr. sottocommissione n. 29 – Puglia, che in data 18.04.2019 **effettuava delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali”** o ancora il decreto a firma del Capo Dipartimento Palumbo ove si riporta che la candidata Lucia Caiazza è ammessa all'orale.

disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”*.

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione *“a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”*. Il *dictum* della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità.

Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

**2.** La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo. Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da *“un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria”*. Al momento, non essendo



stata ancora interamente evasa l'istanza d'accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza. Peraltro nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all'art. 4 che *“fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni”*. Qualora venisse acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non potrebbe essere che quella della caducazione dell'intera procedura concorsuale.

**VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.**

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere “unica” tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna, a seguito di un'ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte

ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette (sul punto si richiama il confronto tra i quesiti della prova in Sardegna e quelli di cui in causa).

### **ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.**

Il Ministero non ha, ancora, integralmente evaso l’istanza d’accesso e, con comunicazione 22 maggio 2019, né ha persino differito la mera delibazione affermando che *“fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa con l’approvazione della graduatoria generale di merito, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”*. Tale scelta limita il raffronto con la correzione di prove di altri candidati utile ad enfatizzare i diversi parametri utilizzati dalle varie Sottocommissioni nell’espletamento del proprio mandato. Si insiste, dunque, per l’ostensione dei seguenti atti:

- tutti i verbali e atti delle operazioni che hanno determinato o contribuito a determinare le deliberazioni del 17.10.2018 e del 25.01.2019 della prima commissione nel procedimento concorsuale in epigrafe;

- tutti gli atti e documenti del procedimento amministrativo e delle relative fasi che hanno determinato o contribuito a determinare l’approvazione della “Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta” e del “Quadro di riferimento della prova scritta”;

- tutti i verbali relativi al suddetto procedimento amministrativo e relative istruttorie;

- tutti i verbali della Commissione relativi all’espletamento della prova scritta all’esito della quale parte ricorrente è risultata non idonea;

- i verbali relativi alle sedute in cui sono stati determinati i criteri di valutazione delle prove scritte a cui si è sottoposta parte ricorrente;

- i verbali con i quali la commissione, o altro soggetto all'uopo deputato, ha elaborato i quesiti poi somministrati ai candidati nella data di cui all'articolo 8 del bando di concorso con peculiare riferimento a quelli censurati in ricorso;
- tutti i verbali relativi all'attività di abbinamento nome candidato – prova;
- il verbale di nomina della Commissione esaminatrice e del decreto del Direttore con cui si è provveduto a tale nomina;
- le istanze prodotte per la presa dell'incarico dai singoli commissari con annessi titoli appartenenti a ciascuno e criteri di valutazione utilizzati per la scelta degli stessi quali membri della Commissione;
- il codice di identificazione attribuito a parte ricorrente ex. art. 8 comma 3 del bando di concorso;
- tutti verbali relativi alla fase di correzione delle prove sostenute da parte ricorrente e delle singole valutazioni ottenute in ciascuna prova e del punteggio complessivo ottenuto;
- la prova scritta sostenuta dall'istante, consistente nei cinque quesiti a risposta aperta in lingua italiana e dei due quesiti in lingua straniera resa in forma autentica e comprensiva di salvataggi, aggiunte anche non salvate ed effettuate dal ricorrente e, dunque, dei relativi **log di sistema**;
- copia dei tabulati comprovanti gli accessi informatici al software assegnato a parte ricorrente durante il giorno della prova, il backup della prova che il tecnico ha esportato a fine prova, il log delle sessioni sul server di controllo, onde comprovare l'effettivo accesso di parte ricorrente anche alle pagine di cui alle domande le cui risposte non sono poi state esportate;
- i verbali relativi ai provvedimenti con i quali la commissione o altro soggetto all'uopo deputato ha proceduto alla validazione secondo standard internazionali dei quesiti elaborati dalla commissione;
- copia dei verbali di elaborazione dei quadri di riferimento; - copia del provvedimento con il quale è stato nominato il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017.

## ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. *Medio tempore*, considerando anche il plurimo superamento delle prove di resistenza indicate in atti e riportate nei primi motivi di ricorso A, B, I, II, III IV (valutando altresì la peculiarità del caso di specie, ovvero che il quesito 4, debitamente svolto, non è stato valutato e ciononostante ha avuto un punteggio prossimo al superamento della soglia *vd amplius sub A*), si impone l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta a parte ricorrente di svolgere la prova orale o in subordine che venga nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dal ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso e che verranno ritenuti fondati. Ed infatti, la ricorrezione va disposta, giacché accertate *“le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale”* può essere ordinato *“il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615). L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che le prove orali degli altri candidati sono in corso di svolgimento, come risulta dalla pubblicazione dei calendari avvenuta sul sito istituzionale del Ministero.

Per questi motivi,

### SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, e se del caso anche previa istruttoria con peculiare riferimento alle censure di cui in perizia e al quesito di inglese, Voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova orale, secondo quelli che sono i primi motivi di ricorso, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile l'ammissione alla successiva fase concorsuale l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto calendarato nei successivi motivi.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 27 maggio 2019.

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 27/05/2019 13:30:45

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele

Bonetti